Aggiornamento: 31 dicembre 2009



Dott. Gaetano Petrelli NOTALO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB) Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it
Sito internet: http://www.gaetanopetrelli.it
C.F.: PTR GTN 62D25 F848T – P. IVA: 01302980030

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI A CARICO DEI NOTAI

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in Suppl. ord. n. 268 alla G.U. n. 290 del 24.12.2007), in vigore dal 29 dicembre 2007, ha attuato la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Detto provvedimento sostituisce, sostanzialmente, la previgente normativa antiriciclaggio, costituendo una sorta di "testo unico" della materia.

Disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 sono state dettate dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, nonché dall'art. 20 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (in G.U. n. 125 del 31.5.2010).

L'art. 2 del d. lgs. n. 231/2007 fornisce la definizione di "riciclaggio" dei proventi di attività criminose; rinvia, per la nozione di "finanziamento al terrorismo", al D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109.

L'art. 3, ai commi 3 e 4, pone l'esigenza di "<u>proporzionalità</u>" delle misure previste dal decreto al rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, ed alle peculiarità delle varie professioni.

- ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE:

L'art. 64 abroga, con effetto dal 29 dicembre 2007, la maggior parte delle preesistenti disposizioni antiriciclaggio (in particolare, il d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione, riguardanti tra l'altro il notaio e gli altri professionisti; gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374, riguardante tra l'altro i mediatori immobiliari; gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, riguardante il finanziamento al terrorismo).

Il medesimo art. 64 abroga, a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione, riguardanti, tra l'altro, le limitazioni all'uso del contante e gli obblighi degli intermediari finanziari.

A norma dell'art. 66, <u>le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del d. lgs. 231/2007. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7 (tenuta dell'archivio unico informatico), 38, comma 7 (modalità di registrazione per i professionisti, e 39, comma 4 (specifiche per la tenuta dell'archivio</u>

unico informatico da parte di altri soggetti), sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2007 (art. 66, comma 2).

- AMBITO DI APPLICAZIONE PER I NOTAI:

<u>I notai</u> rientrano, ai sensi dell'art. 12, comma 1, tra i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Si tratta di <u>elencazione corrispondente a quella già contenuta nel previgente d. lgs.</u> n. 56/2004; <u>rimangono quindi invariati i dubbi interpretativi riguardo alla ricomprensione o meno in essa di alcune specifiche prestazioni notarili</u> (su cui cfr. la Rassegna di novità normative relativa al <u>primo semestre 2006</u>, in http://www.gaetanopetrelli.it).

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai notai per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente (art. 12, comma 2).

- OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, a decorrere dal 29 dicembre 2007 <u>i notai</u>, come gli altri professionisti, osservano gli <u>obblighi di adeguata verifica della clientela</u> nello svolgimento della propria attività professionale, nei seguenti casi:

- a) quando la <u>prestazione professionale</u> ha ad oggetto <u>mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro</u>. <u>Da rilevare che la soglia in oggetto di 15.000 euro attiene agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non al limite di utilizzo del contante (per il quale, invece, vale il limite di 5.000 euro);</u>
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro. Anche in questo caso, la soglia in oggetto di 15.000 euro attiene agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non al limite di utilizzo del contante (per cui vale il limite di 5.000 euro). Quanto sopra vale indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate. A tal fine occorre tener conto delle definizioni contenute nell'art. 1:
- art. 1, comma 2, lett. *l*): "<u>operazione</u>": <u>la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento</u>; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
- l'art. 29 del d. lgs. n. 151/2009 ha modificato l'art. 49 del d. lgs. n. 231/2007. Ai sensi della nuova disposizione, è "vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando <u>il valore oggetto di trasferimento</u>, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.". Risulta così chiarito che anche in presenza di prezzo di compravendita di importo pari o superiore a 5.000 euro è consentito il trasferimento di singole rate in contanti, o con assegno trasferibile, di

<u>importo unitario inferiore alla soglia di euro 5.000</u> (essendo vietato solo quello che sia "<u>artificiosamente</u> frazionato": tale "artificiosità" certo non ricorre quando la rateizzazione dei pagamenti costituisca normale esplicazione dell'autonomia privata, ad esempio nei casi in cui risulti prevista nel contratto preliminare). Gli artt. 8, 9, 10 e 20 del d. lgs. n. 151/2009 hanno modificato le disposizioni del d. lgs. n. 231/2007 che si riferivano alle operazioni "frazionate", sopprimendo la relativa indicazione. Conseguentemente, viene fatto ora riferimento unicamente alle operazioni collegate, eventualmente "per realizzare un'operazione frazionata".

- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- d) <u>quando vi è sospetto</u> di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, <u>indipendentemente da qualsiasi</u> deroga, esenzione o <u>soglia applicabile</u>;
- *e)* <u>quando vi sono *dubbi*</u> sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Ai fini di quanto sopra, sono "<u>mezzi di pagamento</u>", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. *i*), il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- *a)* <u>identificare il cliente e verificarne l'identità</u> sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) <u>identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità</u> (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. u), è "titolare effettivo <u>la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente (ad esempio, *chi ha il controllo di una società*), nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o <u>un'attività</u> (ad esempio, *colui che ha conferito procura*), individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al decreto).</u>

E' sostituita la lettera "u" dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007, chiarendosi che per "titolare effettivo" si intende "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto". In sostanza, il concetto di titolare effettivo si amplia in modo da ricomprendere qualunque persona o ente "per conto" del quale l'operazione è compiuta. Nell'attività notarile vengono in considerazione le ipotesi di interposizione reale (fiduciaria) o di interposizione fittizia (simulazione), a fronte delle quali scattano gli obblighi di idonea verifica e registrazione anche nei confronti del titolare effettivo. Con riferimento alle società fiduciarie, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha chiarito di recente (con lettera in data 9 aprile 2009, prot. n. 29/65), che ove le stesse intervengano in un atto notarile, non applicandosi alle suddette fiduciarie il regime semplificato di cui all'art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica da parte del notaio riguardano anche la persona del fiduciante, e la società fiduciaria deve fornire a tal fine, ai sensi dell'art. 21, idonee informazioni.

Il notaio non ha l'obbligo di svolgere indagini al fine di individuare l'eventuale titolare effettivo, ma può assumere informazioni sul punto dal cliente; può essere

opportuno l'inserimento negli atti notarili di una dichiarazione del cliente che confermi di essere egli stesso il titolare effettivo.

- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale (informazioni, queste ultime, che il notaio dovrà desumere dalla documentazione prodottagli e dalle dichiarazioni resegli dai clienti; la richiesta di informazioni supplementari, rispetto a quelle ordinariamente necessarie nella normale istruttoria, deve ritenersi obbligatoria, in applicazione dei principi di proporzionalità e di commisurazione al rischio del singolo cliente o della singola prestazione professionale, solo in presenza di indici di anomalia);
- d) <u>svolgere un controllo costante</u> nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, l'adempimento dei suddetti obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle <u>modalità</u> di seguito descritte:

a) <u>l'identificazione</u> e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, <u>in presenza del cliente</u>, <u>anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto</u>, tra quelli di cui all'allegato tecnico.

Ai sensi dell'art. 3, L'identificazione può essere tuttavia svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato. In presenza del disposto dell'art. 49 della legge notarile, deve quindi ritenersi che l'accertamento dell'identità personale ad opera del notaio possa costituire un surrogato dell'identificazione a mezzo di documento di identità non scaduto (e un documento in corso di validità non dovrebbe essere necessario neanche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione, stante l'allineamento di questi ultimi al contenuto degli obblighi di identificazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1).

Non sembra invece statisticamente rilevante, per l'attività notarile, se non per casi del tutto particolari, l'identificazione a mezzo attestazione di un soggetto abilitato a norma dell'art. 30 del decreto.

L'identificazione può essere effettuata, alternativamente, <u>prima dell'instaurazione</u> del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. <u>A differenza del previgente regime, quindi, viene consentito di effettuare l'identificazione anche al momento dell'esecuzione dell'operazione (non è quindi più indispensabile effettuare tale identificazione al momento del conferimento dell'incarico). Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;</u>

- b) <u>l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo</u> è effettuata <u>contestualmente all'identificazione del cliente</u> e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del "titolare effettivo" il notaio e gli altri obbligati possono decidere di fare <u>ricorso a pubblici registri (ad esempio, il registro delle imprese</u>), elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, <u>chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le</u> informazioni in altro modo;
- c) <u>il controllo costante</u> nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale <u>si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario,</u>

all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Non costituisce rapporto continuativo, ai fini dell'obbligo di controllo costante, l'esistenza di una pluralità di prestazioni professionali nei confronti di un medesimo cliente, laddove non sussista un nesso teleologico tra le stesse.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti <u>commisurandoli al</u> <u>rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (art. 20, comma 1). E' quindi <u>rimessa alla prudente valutazione del notaio l'individuazione del suddetto profilo di rischio</u>. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela <u>si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita (art. 22).</u></u>

<u>I clienti sono obbligati a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate</u> per consentire ai notai ed agli altri soggetti destinatari del decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Tra l'altro, il notaio deve - laddove ricorrano indici di anomalia - richiedere al cliente le informazioni necessarie al fine di verificare la fondatezza del sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, ed il cliente è obbligato - pena l'applicazione della sanzione ex art. 55 - a fornire tali elementi.

Quando i soggetti obbligati non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. Se sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo, si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione. Quest'ultima deroga trova applicazione ai notai, per i quali sussiste un obbligo di legge di prestare il proprio ministero (art. 27 L. not.). I notai e gli altri professionisti non sono obbligati a quanto sopra nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente (art. 23).

I notai ed altri obbligati non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela (quindi neanche all'obbligo di identificazione) in alcuni casi particolari, in particolare se il cliente è una banca, un intermediario finanziario, una società fiduciaria, un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche; e non sono obbligati in presenza di transazioni caratterizzate da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 25). Correlativamente deve ritenersi escluso anche il relativo obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 36.

Devono essere invece applicate <u>misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del <u>terrorismo</u> e, comunque, <u>in caso di mancata presenza del cliente</u> o riguardo alle prestazioni concernenti persone politicamente esposte.</u>

L'art. 11 del d. lgs. n. 151/2009 ha modificato l'art. 22 del d. lgs. n. 231/2007, chiarendo che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti, e che "per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente". Non vi è quindi discrezionalità, ma obbligo di adeguata verifica anche nei confronti dei clienti abituali e preesistenti.

L'art. 12 del d. lgs. n. 151/2009 ha modificato l'art. 23 del d. lgs. n. 231/2007, in materia di obbligo di astensione ed adeguata verifica. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), il soggetto obbligato deve astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto (il che avviene, in particolare, per il notaio), ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

- OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE, PROCURE E TITOLARE EFFETTIVO:

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo (ad esempio, del mandante che ha conferito procura), i clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza (art. 21). A proposito dell'identificazione del mandante, occorre precisare che:

- 1) gli obblighi di <u>identificazione</u> e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, <u>anche senza la presenza fisica del cliente</u>, tra l'altro: a) <u>qualora il cliente sia già identificato</u> in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate; b) <u>per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici e da scritture private autenticate (art. 28). Riguardo a quest'ultima deroga, atto pubblico o scrittura privata autenticata è la <u>procura</u>;</u>
- 2) occorre peraltro tener conto della definizione di "<u>dati identificativi</u>" contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. *g*): il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA (A differenza della previgente normativa, <u>non è invece più richiesta, tra i dati identificativi, l'attività lavorativa svolta dal cliente</u>);
- 3) pertanto <u>in caso di procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata</u>, l'identificazione del mandante può ritenersi effettuata senza la sua presenza fisica ai sensi dell'art. 28 se dalla procura risultano anche gli estremi del documento di identificazione (è quindi opportuno che tutti i notai adottino di default tale prassi);
- 4) in alternativa, <u>il notaio che deve stipulare un atto avvalendosi di una procura può fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica effettuato da terzi; responsabile finale dell'assolvimento di tali obblighi continua peraltro a essere il notaio che ricorre a terzi (art. 29). Il meccanismo consiste, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. *d*), in un'idonea attestazione da parte di altro professionista (il notaio che ha ricevuto o autenticato la procura, ammesso che per la prestazione da lui effettuata quest'ultimo notaio fosse tenuto agli obblighi di adeguata verifica; detto notaio sarebbe obbligato a mettere a disposizione i dati necessari, ai sensi dell'art. 34);</u>
- 5) a norma dell'art. 28, <u>quando il cliente non è fisicamente presente</u>, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato <u>applicando una o più fra le misure di seguito indicate</u>:

 a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

 b) <u>adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti</u> o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; c) <u>assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato</u> tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

- OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE:

Ai sensi dell'art. 36, i notai e gli altri soggetti obbligati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In particolare: a) conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale; b) conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale.

Essi inoltre <u>registrano e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti</u> informazioni:

- a) con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente. Per quanto concerne la "data di instaurazione", appare sufficiente che la stessa risulti dal fascicolo della pratica;
- b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo dalla fine della prestazione professionale.

I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti (art. 36).

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, <u>per i notai ed altri professionisti non è più prevista l'obbligatoria tenuta dell'archivio unico informatico</u>. I dati identificativi e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali e alle operazioni, <u>possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati (art. 37).</u>

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici (che è cosa diversa dall'"archivio unico informatico"). In alternativa al suddetto archivio, i professionisti possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente (art. 38, comma 2). Il "registro della clientela" è un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione (art. 1, comma 2, lett. t). Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni (art. 38, comma 3).

Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta <u>disposizioni</u> <u>applicative</u> dell'art. 38 (art. 38, ultimo comma).

Ai sensi dell'art. 38, comma 6, "La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni". Se ne desume che:

- 1) per i notai costituiscono "modalità di registrazione", allo stesso livello, sia la custodia dei documenti ed atti, sia la tenuta del repertorio notarile. Di conseguenza alcune informazioni (ad esempio, il codice fiscale, o gli estremi dei documenti di identità), che non risultano dal repertorio, possono risultare dagli atti notarili e dai documenti custoditi nel fascicolo della pratica;
- 2) <u>la disposizione dell'art. 38, comma 6, appare autosufficiente, e non sembra necessitare di disposizioni attuative</u> (quali previste dall'art. 38, comma 7). Di conseguenza, <u>a decorrere dal 29 dicembre 2007, i notai possono cessare di registrare i dati in oggetto in quanto relativi ad atti soggetti ad annotazione a repertorio <u>nell'archivio unico informatico</u> (che peraltro può essere tenuto quale archivio ai sensi dell'art. 38, comma 1, e <u>nel quale occorre comunque inserire i dati delle prestazioni professionali non soggette ad annotazione nel repertorio</u>);</u>
- 3) il richiamo dei "mezzi di pagamento" nella sola fattispecie disciplinata dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, e l'assenza di un obbligo, posto a carico dei clienti, di comunicare detti mezzi al notaio in via generalizzata, sembra condurre salva l'esistenza di indici di anomalia che giustifichino una richiesta di informazioni aggiuntive alla esclusione di un obbligo di registrare detti mezzi di pagamento, anche mediante conservazione della copia di essi, al di fuori della fattispecie espressamente prevista (cioé al di fuori della contrattazione immobiliare). Si tratta, peraltro, di aspetto dubbio, stante anche l'attuale assenza delle disposizioni attuative previste dall'art. 38, comma 7: appare pertanto prudente, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti attuativi, conservare nel fascicolo o indicare in atto gli estremi dei mezzi di pagamento anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 (segnatamente, nei casi di cessione di aziende, partecipazioni sociali, in genere di beni e diritti non immobiliari);
- 4) relativamente alle <u>prestazioni non soggette ad annotazione a repertorio</u>, ma rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio (<u>ad esempio</u>, <u>preliminari non autenticati</u>), il notaio deve effettuare le relative registrazioni, e deve quindi <u>istituire il registro della clientela</u>, o l'archivio tenuto con mezzi informatici, o in <u>alternativa l'archivio unico informatico</u>, sotto pena delle sanzioni previste per la mancata istituzione di tali archivi o registri.

Gli artt. 20 e 21 del d. lgs. n. 151/2009 ha modificato gli artt. 36 e 38 del d. lgs. n. 231/2007, chiarendo che:

- a) in relazione agli obblighi di adeguata verifica, deve essere <u>conservata la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni</u> dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale, <u>non solo riguardo al cliente ma anche</u> riguardo al titolare effettivo;
- b) che devono essere <u>registrati e conservati per dieci anni</u>, con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale, la data di instaurazione ed i dati identificativi (unitamente alle generalità dei delegati) <u>non solo riguardo al cliente ma</u> anche riguardo al titolare effettivo;
- c) le informazioni rilevanti devono essere <u>registrate tempestivamente</u> e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale. Peraltro, per i notai, rimane in vigore il disposto dell'art. 38, comma 6, del d. lgs. n. 231/2007, a norma del quale "la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma

- 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni";
- d) le disposizioni del Capo II, relative agli obblighi di registrazione, non si applicano nelle ipotesi di <u>obblighi semplificati</u> di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 25 (allorché, cioé, il cliente sia una banca, intermediario finanziario o simile);
- e) gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi.

L'art. 6 del d. lgs. n. 151/2009 ha modificato l'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007, precisando che gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II (obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione dei dati), non si sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (e non più delle sole dichiarazioni dei redditi). Permane invece in questo caso l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 12 del d. lgs. n. 231/2007, i componenti degli organi di controllo, comunque denominati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo della gestione), per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III (obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette).

- SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE:

Ai sensi dell'art. 41, i notai e gli altri soggetti obbligati devono inviare alla UIF (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. z), l'unità di informazione finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia), una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia (per i professionisti, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali).

Con D.M. 16 aprile 2010 (in G.U. n. 101 del 3.5.2010) sono stati determinati gli <u>indicatori di anomalia</u> al fine di agevolare l'individuazione di <u>operazioni sospette di riciclaggio</u> da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Le segnalazioni di operazioni sospette così effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. <u>A contrario, le segnalazioni effettuate in assenza delle necessarie ragioni giustificative possono determinare responsabilità a carico del notaio o degli altri soggetti segnalanti. I professionisti trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali (da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia). Gli</u>

ordini professionali che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni (art. 45).

È fatto divieto ai notai ed altri soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto (art. 46).

- <u>LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE ED ALLA TRASFERIBILITA' DEGLI</u> ASSEGNI - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 49, a decorrere dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

A norma dell'art. 51, comma 1, <u>i notai ed altri soggetti destinatari del decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 (*limiti all'uso del contante* ed alla trasferibilità degli assegni) ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</u>

Peraltro, ai sensi dell'art. 51, comma 2, in caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato (art. 51, comma 2). Se ne è desunto che il notaio non sia obbligato a segnalare le suddette violazioni relative agli assegni (in particolare, la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 5.000 euro), salva la necessità di segnalazione di operazioni sospette, se ne ricorrono i presupposti.

- VIGILANZA E CONTROLLI:

Ai sensi dell'art. 53, i collegi e gli ordini professionali competenti promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti suddetti (art. 8, comma 1). I suddetti ordini professionali svolgono l'attività ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile.

Ai sensi dell'art. 62, <u>a decorrere dal 1° gennaio 2008, alla Banca d'Italia sono</u> trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e

finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC). Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia. L'Ufficio italiano dei cambi è quindi soppresso. Peraltro, fino all'emanazione del regolamento attuativo, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi.

- FORMAZIONE DEL PERSONALE:

I notai e gli altri destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto (art. 54, comma 1).

<u>Le misure suddette comprendono programmi di formazione</u> finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo (art. 54, comma 2). <u>Si è ritenuto che l'obbligo di adottare i suddetti programmi di formazione possa far carico, anziché ai singoli professionisti, agli ordini professionisti; in ogni caso <u>non sono previste, dall'art. 56, sanzioni a carico dei singoli professionisti in relazione al punto in esame</u>.</u>

OBBLIGHI A CARICO DEI MEDIATORI IMMOBILIARI

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in Suppl. ord. n. 268 alla G.U. n. 290 del 24.12.2007), <u>in vigore dal 29 dicembre 2007</u>, contempla, all'art. 14, comma 1, lett. *f*), tra gli "altri soggetti" destinatari degli obblighi antiriciclaggio, le "<u>agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39".</u>

Ai sensi dell'art. 17, <u>i mediatori immobiliari eseguono gli obblighi di adeguata verifica della clientela</u> (per i quali, v. quanto sopra illustrato): *a)* quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale; *b)* quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; *c)* quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; *d)* quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli stessi mediatori immobiliari, ai sensi dell'art. 36, conservano i documenti per dieci anni dall'esecuzione della prestazione, e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Essi, in particolare, registrano e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento

dell'operazione. <u>I dati e le informazioni registrate come sopra sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti</u>.

Ai sensi dell'art. 39, ai fini del rispetto degli <u>obblighi di registrazione</u> di cui all'articolo 36, i mediatori immobiliari <u>utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute. In alternativa alle modalità di cui sopra, può essere istituito l'archivio unico <u>informatico</u> ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell'articolo 38 (ossia il registro cartaceo della clientela, ivi disciplinato).</u>

Ai sensi dell'art. 51, <u>i mediatori che nell'esercizio della loro attività abbiano notizia di infrazioni relative all'uso del contante, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.</u>

Ai sensi dell'art. 41, i mediatori immobiliari <u>inviano alla UIF</u>, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati <u>indicatori di anomalia</u>. I mediatori <u>si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.</u>

I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal decreto in commento e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei mediatori immobiliari sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (art. 53, comma 2).

Il decreto in commento ha abrogato gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (riguardanti anche i mediatori immobiliari), ma non ha abrogato espressamente i provvedimenti attuativi già emanati (il Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi in data 24 febbraio 2006, in Suppl. ord. n. 87 alla G.U. n. 82 del 7.4.2006; il D.M. 3 febbraio 2006, n. 143), che pertanto rimangono in vigore, almeno per la parte in cui non verranno sostituiti o modificati dai nuovi provvedimenti attuativi da emanarsi. Su tale disciplina, cfr. la Rassegna di novità normative relativa al primo semestre 2006, in http://www.gaetanopetrelli.it).

SANZIONI

Gli articoli 56 e seguenti del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in Suppl. ord. n. 268 alla G.U. n. 290 del 24.12.2007), <u>in vigore dal 29 dicembre 2007</u>, contengono la disciplina delle sanzioni applicabili a seguito di violazione delle disposizioni in commento.

<u>La violazione dell'obbligo di identificazione è sanzionata con la multa da 2.600 a</u> 13.000 euro.

<u>L'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.</u>

<u>L'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla</u> <u>natura prevista dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto</u> da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di *mezzi fraudolenti*, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, <u>la sanzione è raddoppiata</u>.

Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

<u>L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.</u>

<u>Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF, in corrispondenza di violazioni sull'uso del contante e sulla trasferibilità degli assegni, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro (in precedenza, l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 56/2004 prevedeva una sanzione amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.</u>

Fatta salva l'efficacia degli atti, <u>alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo</u> 49, commi 1, 5, 6 e 7 (*uso del contante e trasferibilità degli assegni*), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

<u>L'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata</u> (in precedenza, l'art. 5 del D.L. n. 143/1991 prevedeva una sanzione amministrativa dal 5 per cento alla metà del valore dell'operazione).

All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 60).